

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 2017.

**Modifiche alla tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999, di individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che dispone, tra l'altro, riduzioni di costo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate, usati come combustibili per riscaldamento nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

Considerato che, dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999, e successive modificazioni, che individua nella tabella A allegata allo stesso decreto, i comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al regolamento n. 412 del 1993;

Visti i dati presenti sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, che individuano l'esistenza di un servizio di distribuzione del suddetto gas e di punti di riconsegna attivi del gas naturale in alcuni comuni attualmente compresi nella predetta tabella A;

Sentiti, relativamente alla presenza nel rispettivo territorio comunale di un servizio di distribuzione di gas naturale attivo che raggiunga anche il centro abitato dove ha sede la casa comunale, i Comuni di Civita D'Antino (L'Aquila), Civitella Roveto (L'Aquila), Fossa (L'Aquila), Andretta (Avellino), Aquilonia (Avellino), Chiusano di San Domenico (Avellino), Guardia Lombardi (Avellino), Montecalvo Irpino (Avellino), Ospedaletto D'Alpinolo (Avellino), Parolise (Avellino), Rocca San Felice (Avellino), Summonte (Avellino), Torriani (Avellino), Zungoli (Avellino), Baselice (Benevento), San Giorgio la Molar (Benevento), Alto Reno Terme (ex Granaglione e Porretta terme) (Bologna), Colle D'Anchise (Campobasso), San Polo Matese (Campobasso), Sant'Angelo Limosano (Campobasso), San Gregorio Matese (Caserta), Gessopalena (Chieti), Montazzoli (Chieti), Montebello sul Sangro (Chieti), Monteferrante (Chieti), Montelapiano (Chieti), Montenerodomo (Chieti), Bastia Mondovì (Cuneo), Germasino (Como), Acquaformosa (Cosenza), Albidonia (Cosenza), Belsito (Cosenza), Castroregio (Cosenza), Cellara (Cosenza), Grimaldi (Cosenza), San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), Scigliano (Cosenza), Cicala (Catanzaro), Decollatura (Catanzaro), Tiriolo (Catanzaro), Alberona (Foggia), Faeto (Foggia), Motta Montecorvino (Foggia), Roseto Valforte (Foggia), San Marco la Catola (Foggia), Volturino (Foggia), Broccostella (Frosinone), Campoli Appennino (Frosinone), Gallinaro (Frosinone), Pieve di Teco (Imperia), Conca Casale (Isernia), Miranda (Isernia), Montenero Val Cocchiara (Isernia), Gorgoglione (Matera), Gangi (Palermo), Geraci Siculo (Palermo), Prizzi (Palermo), San Marcello Piteglio (ex San Marcello Pistoiese, Piteglio) (Pistoia), Anzi (Potenza), Calvello (Potenza), Castelmezzano (Potenza), Laurenzana (Potenza), Pietrapertosa (Potenza), Castelnuovo di Conza (Salerno), Piuro (Sondrio), Ponte in Valtellina (Sondrio), Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (Varese), Gambugliano (Vicenza), Brentino Belluno (Verona), Dolcè (Verona), elencati nella predetta tabella A allegata al predetto decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999;


Considerato che nei comuni predetti esiste un servizio di distribuzione di gas naturale attivo che raggiunge anche il centro abitato dove ha sede la casa comunale;

Ritenuto che occorre quindi espungere dalla tabella A allegata al predetto decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e successive modificazioni, i comuni in cui si è realizzato il processo di metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero delle attività produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale la denominazione Ministero dello sviluppo economico ha sostituito ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione Ministero delle attività produttive in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al precedente comma 2, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 13, 19 e 19-bis del medesimo art. 1;




Decreta:

Art. 1.

*Modifiche elenco comuni*

1. Dalla tabella *A* allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono espunti i seguenti comuni, in cui si considera realizzato il processo di metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale, ricadenti nella zona climatica E di cui al regolamento del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

<b>CODICE ISTAT</b>	<b>COMUNE</b>	<b>PROV.</b>
66034	Civita D'Antino	AQ
66036	Civitella Roveto	AQ
66044	Fossa	AQ
64003	Andretta	AV
64004	Aquilonia	AV
64028	Chiusano di San Domenico	AV
64040	Guardia Lombardi	AV
64052	Montecalvo Irpino	AV
64067	Ospedaletto D'Alpinolo	AV
64069	Parolise	AV
64079	Rocca San Felice	AV
64105	Summonte	AV
64111	Torrioni	AV
64120	Zungoli	AV
62007	Baselice	BN
62059	San Giorgio la Molara	BN
37062	Alto Reno Terme (ex Granaglione e Porretta terme)	BO
70020	Colle D'Anchise	CB
70071	San Polo Matese	CB
70073	Sant'Angelo Limosano	CB
61076	San Gregorio Matese	CE
69040	Gessopalena	CH
69051	Montazzoli	CH
69009	Montebello sul Sangro	CH
69052	Monteferrante	CH
69053	Montelapiano	CH
69054	Montenerodomo	CH
4014	Bastia Mondovì	CN
13249	Germasino	CO
78001	Acquaformosa	CS
78006	Albidona	CS
78014	Belsito	CS
78032	Castroregio	CS
78035	Cellara	CS
78059	Grimaldi	CS
78120	San Lorenzo Bellizzi	CS
78139	Scigliano	CS
79030	Cicala	CZ
79043	Decollatura	CZ
79147	Tiriolo	CZ
71002	Alberona	FG



71023	Faeto	FG
71034	Motta Montecorvino	FG
71044	Roseto Valforte	FG
71048	San Marco la Catola	FG
71062	Volturino	FG
60015	Broccostella	FR
60016	Campoli Appennino	FR
60040	Gallinaro	FR
8042	Pieve di Teco	IM
94018	Conca Casale	IS
94027	Miranda	IS
94029	Montenero Val Cocchiara	IS
77010	Gorgoglione	MT
82036	Gangi	PA
82037	Geraci Siculo	PA
82060	Prizzi	PA
47024	San Marcello Piteglio (ex San Marcello Pistoiese, Piteglio)	PT
76004	Anzi	PZ
76015	Calvello	PZ
76024	Castelmezzano	PZ
76041	Laurenzana	PZ
76061	Pietrapertosa	PZ
65033	Castelnuovo di Conza	SA
14050	Piuro	SO
14052	Ponte in Valtellina	SO
	Pino con Maccagno e Veddasca (ex Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Maccagno, Veddasca)	VA
12142	Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (ex Maccagno, Veddasca)	
24044	Gambugliano	VI
23013	Brentino Belluno	VR
23031	Dolcè	VR

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore dal 1° agosto 2017 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2017

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
CALENDA

17A05264

